

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il Tribunale Amministrativo regionale del Lazio – sede di Roma - nell'ambito del ricorso iscritto al n. 12942/2022 R.G. con decreto n.6807 del 5.11.2022, ordinava a parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio autorizzando la notifica per pubblici proclami ex art. 49 c.p.a.

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

Tribunale Amministrativo regionale del Lazio – Sede di Roma - R.G. n. 12942/2022

2. Nome del ricorrente:

SENATORE IOLANDA, C.F.SNTLND64E70H431Y, nata a Roccapiemonte (SA) il 30/05/1964 ed ivi residente alla Via Vicolo Palma n. 3 - cap 84086, rappresentata e difesa dall' avv.to Valentina Piraino (C.F. PRNVNT80H41H501E – pec: valentinapiraino@ordineavvocatiroma.org), fax: 0669457153, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, Via Lanciani n. 69, come da mandato in calce al presente atto, su foglio separato,

2.B) Indicazione delle Amministrazioni resistenti:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (C.F. 80185250588), - in persona del Ministro pro tempore con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/a, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 - 00186 pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it (estratto dal ReGIndE),

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA (C.F. 80039860632)

- in persona del Ministro pro tempore con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/a,

domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 - 00186 pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it (estratto dal ReGIndE),

UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO (C.F. 95074310657), -in persona del Ministro pro tempore con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/a, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 - 00186 pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it (estratto dal ReGIndE),

- resistenti –

NONCHE' NEI CONFRONTI DI

- Russo Maria, Via Posidonia 164 - 84129 Salerno (SA)

3. Sunto dei motivi di ricorso:

La ricorrente era inserita nella graduatoria ad esaurimento della provincia di Salerno a seguito dell'abilitazione conseguita con la partecipazione al corso speciale indetto con D.M. 85/2005 gestito dall'Università degli studi "Suor Orsola Benincasa" di Napoli e dall'Università degli studi di Salerno.

Nel 2007, dunque, la ricorrente, in quanto abilitata, è stata inserita nelle Graduatorie Provinciali Permanenti, successivamente trasformate in Graduatorie ad esaurimento, di seguito "GAE" (provincia di Salerno), per la classe di concorso Infanzia

La ricorrente, consapevole della propria posizione in graduatoria e, non avendo interesse ad aggiornare il proprio punteggio, non avendo altri titoli aggiuntivi rispetto a quelli in suo possesso, non presentava la domanda di aggiornamento per il triennio 2014/2017 né riceveva alcuna comunicazione da parte dell' Ufficio scolastico di competenza che, considerando la rilevanza delle conseguenze che sarebbero potute derivare dal mancato inoltro della suddetta domanda, avrebbe quantomeno potuto e dovuto concedere un termine per regolarizzare la propria posizione.

Quale conseguenza del depennamento nel 2016, la ricorrente è stata costretta ad impugnare dinanzi al TAR del Lazio, sede di Roma, il d.m. 495 del 2016 nella parte in cui, disciplinando le modalità di scioglimento della riserva nei confronti dei docenti già iscritti con riserva nelle GAE (graduatorie ad esaurimento), non prevedeva la possibilità di

inserimento nella III fascia o in una eventuale graduatoria aggiuntiva dei docenti che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'a.s. 2001/2002.

In data 24.04.2019, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per il Personale Scolastico, n. 374/2019, recante disposizioni relativamente all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento personale docente ed educativo triennio 2019 -2022

Con tale Decreto, il MIUR ha riconosciuto *expressis verbis* il diritto dei docenti depennati a causa della mancata presentazione della domanda di aggiornamento ad essere reinseriti nelle GAE. Ed infatti, si legge nel Decreto n. 374/2019, *"RITENUTO di consentire ai docenti iscritti e cancellati ai sensi della legge 143/2004 di reinserirsi nelle graduatorie divenute 'ad esaurimento', anche in ragione delle numerose pronunce giurisdizionali che hanno visto soccombere l'Amministrazione"*.

In data, 15.1.2021, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio pubblicava la sentenza n. 565/2021 con la quale respingeva il ricorso presentato dalla ricorrente.

Nonostante il fatto che la ricorrente abbia il titolo a permanere nelle gae in quanto depennata per mancato aggiornamento (come meglio si dirà infra) con provvedimento prot. n. 3367 del 17.02.2021 (**doc. allegato**), l'Ambito Territoriale di Salerno, in esecuzione della sopracitata sentenza del TAR Lazio n. 565/2021, ha provveduto a depennare dalle Graduatorie ad esaurimento la sig.ra Senatore, mentre il Dirigente scolastico, con provvedimento prot. n. 4039 del 21.06.2021, ha disposto la revoca immediata del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato (**doc. allegato**), prevedendone contestualmente la trasformazione in un contratto a tempo determinato con scadenza al 30.06.2021.

Il Ministero dell'Istruzione con D.M. n. 60 del 10 marzo 2022 disciplinava nuovamente l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo prevedendo all'art. 1, co.1, lett. b) *"il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti, ai sensi dell'articolo 1 comma 1 bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143"*.

La docente sig.ra Senatore provava a compilare la domanda di re-inserimento in Gae tramite la piattaforma di Istanza on Line ma non le veniva permesso dal momento che risultava depennata dalle Graduatorie ad Esaurimento

Dopo l'invio di una PEC in cui la docente faceva presente dell'accaduto, inviava, in forma cartacea, la domanda di reinserimento in Graduatoria.

L'Usp di Salerno rispondeva sostenendo che non era possibile procedere con il reinserimento della docente Senatore dal momento che risultava essere già stata depennata e licenziata a seguito di un provvedimento giurisdizionale sfavorevole

Si tratta, però, di un'esclusione illegittima in quanto adottati **in palese contrasto con il diritto al reinserimento** riconosciuto, sia dalla normativa di settore che dalla giurisprudenza, in capo ai docenti depennati dalle GAE per mancato aggiornamento, come nel caso dell'odierna ricorrente.

E' innegabile in capo alla ricorrente il diritto ad essere reinserita nelle GAE proprio in forza del precedente inserimento avvenuto nel 2007. Deve ritenersi, infatti, ormai pacifico il *diritto al reinserimento del docente depennato* che presenti domanda in tal senso, non riconoscendosi tale richiesta in nessun modo equiparabile alla richiesta di inserimento **ex novo**. **Per tale ragione è illegittima l'azione dell'amministrazione e i relativi atti impugnati proprio perché si pongono in contrasto con lo stesso D.M. 60 del 22/03/2022 e le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1 bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143.**

Veniva così adito il Tribunale Amministrativo regionale del Lazio- Sede di Roma- **in via cautelare**, di sospendere in via cautelare l'efficacia dei provvedimenti impugnati nella parte in cui risultano lesivi degli interessi della ricorrente nonché assumere tutti i provvedimenti necessari a tutela della ricorrente ivi compreso il suo reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento in cui risultava già inserita con il relativo punteggio; **nel merito**, disporre il reinserimento della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento in cui risultava già inserita con il relativo punteggio, e per l'effetto, disporre l'annullamento, previa sospensione, degli atti impugnati nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi in parte de qua; di voler condannare l'amministrazione convenuta, ai sensi dell'art. 34, comma 2, lett. c), all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, anche, ex art. 30, comma 2, dispone misure di risarcimento in forma specifica ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile.; di voler disporre, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. c), le misure idonee ad assicurare l'attuazione della sentenza da emanarsi in esito al presente giudizio, ivi compresa la nomina di un commissario ad acta, con effetto a decorrere dall'eventuale inutile decorso del termine di giustizia che codesto giudice riterrà di assegnare, ai fini dell'ottemperanza a tale sentenza

I provvedimenti assunti dall'Amministrazione sono stati impugnati, con il ricorso introduttivo per i seguenti motivi di diritto:

1. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DI CUI ALLA LEGGE N. 241/1990 E SUCCESSI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. VIOLAZIONE

DELLA L. 296/2006. VIOLAZIONE DEI PARAMETRI COSTITUZIONALI DESUMIBILI DAGLI ARTT. 3, 4 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE. CARENZA DI MOTIVAZIONE, CONTRADDITTORIETA' E ILLOGICITA'

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 605 LETT. C) DELLA L. 296/2006 E DELL'ART. 1 COMMA 1 BIS L. N. 143/2004. ECCESSO DI POTERE, CARENZA DI MOTIVAZIONE. CONTRADDITTORIETA' E ILLOGICITA'.
3. SUL LEGITTIMO AFFIDAMENTO
4. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO DI CUI AGLI ARTI. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE, CONTRADDITTORIETA', ILLOGICITA'. DISPARITA' DI TRATTAMENTO. CARENZA DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'amministrazione digitale - CAD. ILLEGITTIMA MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA INFORMATICA.

4. Indicazione dei controinteressati:

Tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per la Provincia di Salerno del personale docente di scuola Infanzia per il triennio relativo agli anni scolastici 2022/2025, ossia tutti i docenti che, in virtù del richiesto reinserimento della ricorrente nelle citate graduatorie, sarebbero scavalcati in ragione del maggior punteggio delle stesse

Il Tribunale Amministrativo regionale del Lazio – sede di Roma - nell'ambito del ricorso iscritto al n. 12942 /2022 R.G. con decreto n. 6807 del 5.11.2022, ordinava a parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio autorizzando la notifica per pubblici proclami ex art. 49 c.p.a.

5. Testo integrale del ricorso introduttivo;

6. Decreto 6807/2022 con contestuale autorizzazione alla notifica ai sensi dell'art. 49 c.p.a.

